

REGOLAMENTO ORGANICO

TITOLO 1 - Gli Affiliati

Art. 1 – Società ed Associazioni Sportive

1.1 Le Società ed associazioni sportive dilettantistiche, di seguito per brevità indicate “Società”, che intendono praticare la disciplina sportiva del Tennistavolo nell'ambito della F.I.Te.T. devono essere a questa affiliate.

1.2 La sottoscrizione della domanda di affiliazione alla F.I.Te.T. costituisce a tutti gli effetti di legge, dichiarazione di conoscenza e di accettazione dello Statuto Federale, di tutte le norme della Federazione, nonché di tutte le disposizioni emanate dagli Organi della Federazione.

Art. 2 – Affiliazione e riaffiliazione

2.1 - Affiliazione - Possono affiliarsi alla F.I.Te.T., in qualsiasi periodo dell'anno, le Società aventi i seguenti requisiti:

- a) essere rette da uno Statuto e Regolamento interno ispirati ai principi democratici e di pari opportunità, e che prevedano l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.I.Te.T.;
- b) praticare l'attività del tennistavolo senza scopo di lucro;
- c) essere costituite nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 90 L. n. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

2.1.1 Le Società devono avere sede in uno Stato membro dell'Unione Europea, fermo restando che la sede sportiva deve trovarsi nel territorio italiano e che la localizzazione della sede sportiva determina, ai fini federali, l'appartenenza ad una regione. Il campo di gara deve trovarsi nella medesima regione di appartenenza.

2.1.2 Le Società che desiderano essere affiliate per la prima volta alla F.I.Te.T. devono presentare domanda di affiliazione al Consiglio Federale tramite apposito modulo di affiliazione che deve essere compilato con tutti i dati richiesti e sottoscritto dal Presidente, quale legale rappresentante della Società. Con la sottoscrizione della domanda di prima affiliazione, la società accetta incondizionatamente l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti Federali e le deliberazioni e decisioni degli Organi Federali nonché di adempiere agli obblighi di carattere economico stabiliti secondo le norme e le deliberazioni federali.

2.1.3 La domanda di prima affiliazione deve essere inviata alla Segreteria Generale completa dei seguenti documenti:

- Numero 1 copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto sociale;
- copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché la specificazione degli incarichi ricoperti;
- l'attestazione comprovante l'avvenuto versamento delle quote di affiliazione e tesseramento;
- i dati dei componenti il Consiglio Direttivo.

2.1.4 Il Consiglio Federale provvede, se delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. e dal C.I.P. in relazione alle rispettive competenze al riconoscimento ai fini sportivi e, in presenza dei requisiti e della documentazione richiesta, all'affiliazione delle Società.

2.1.5 Le Società così riconosciute ed affiliate entrano a far parte della Federazione. In tal caso, la Segreteria Generale provvede ad inviare comunicazione di avvenuta affiliazione alla Società e, per conoscenza, ai Comitati Regionali territorialmente competenti, ponendo in essere, contestualmente tutti gli atti di propria competenza connessi all'iscrizione della Società al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche detenuto presso il CONI.

2.1.6 L'affiliazione ha durata annuale e decorrenza pari a quella dell'anno agonistico. Gli effetti della prima affiliazione decorrono dalla data della delibera e hanno scadenza al termine dell'anno agonistico.

2.1.7 L'anno agonistico decorre, di norma dal 1° luglio di ciascun anno al 30 giugno dell'anno successivo.

2.1.8 L'affiliazione può essere revocata da parte del Consiglio Federale nei soli casi di cui all'art. 17 dello Statuto.

2.1.9 In caso di revoca o diniego di affiliazione è possibile produrre ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

2.2 – Riaffiliazione – Prima dell'inizio di ogni anno agonistico, entro il 30 giugno, le Società ed Associazioni sportive già affiliate devono presentare domanda di riaffiliazione, tramite sistema on line.

2.2.1 A tale scopo, a ciascuna Società, in sede di prima affiliazione, viene assegnata una "password" che la abilita a svolgere operazioni nel programma F.I.Te.T. di riaffiliazione on line. La responsabilità della "password" ricade sul Presidente della Società.

2.2.2 Gli effetti della riaffiliazione decorrono dal momento in cui è stata portata a termine la relativa procedura on line.

2.2.3 Nel caso in cui la F.I.Te.T. verifichi successivamente il mancato versamento della quota di riaffiliazione, *ovvero* l'incompleto o inveridico inserimento di dati, *ovvero*, comunque, l'alterazione delle modalità e procedure telematiche, la riaffiliazione viene dichiarata nulla per carenza dei requisiti prescritti e tutti gli effetti sportivi prodottisi nel frattempo.

2.2.4 Qualora venga accertato il dolo nell'effettuazione dei comportamenti di cui al precedente punto, i soggetti responsabili rispondono di illecito sportivo ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento di Giustizia Federale.

2.2.6 In ogni caso, la documentazione relativa allo Statuto ed alla composizione del Consiglio Direttivo dovrà essere nuovamente inviata in modalità cartacea ogni qualvolta siano state apportate variazioni al testo dello Statuto Sociale o siano intervenute variazioni al Consiglio Direttivo. In tali ipotesi dovranno essere allegati anche le copie dei verbali dell'Assemblea che le ha deliberate.

2.2.7 Il termine del 30 giugno può essere prorogato sino e non oltre al 30 novembre, con delibera del Consiglio Federale che preveda contestualmente, a carico delle Società morose, la maggiorazione della quota di riaffiliazione prevista dalle tasse federali.

2.2.8 Il pagamento della quota associativa della riaffiliazione è requisito indispensabile per svolgere tutte le pratiche con la F.I.Te.T..

2.2.9 Qualora la Società affiliata dia dimostrazione, con domanda documentata da presentarsi nel periodo compreso dal 1° luglio al 30 agosto, di non poter svolgere attività per la stagione agonistica in corso per cause di forza maggiore, o comunque senza responsabilità dei suoi dirigenti, il Consiglio Federale colloca la Società in aspettativa. Il periodo di aspettativa non può essere superiore ad un anno agonistico e comporta il mantenimento dell'anzianità pregressa e la perdita dei diritti sportivi posseduti. La collocazione in aspettativa impedisce l'esercizio del diritto di voto e di partecipazione alle Assemblee Federali per il periodo dell'aspettativa stessa. Con la concessione dell'aspettativa gli atleti sono svincolati d'ufficio a titolo definitivo.

2.2.10 La mancata accettazione della domanda di riaffiliazione dovrà essere comunicata alla Società interessata e per conoscenza al Comitato Regionale con la relativa motivazione.

2.2.11 Il mancato pagamento della tassa di riaffiliazione entro i termini comporta, a tutti gli effetti, la decadenza automatica del rapporto associativo con la Federazione.

Art. 3 – Rappresentanza Sociale

3.1 Il Presidente è il legale rappresentante della Società, salvo quanto disposto dall'art.90 della L. 289/2002. E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche, nell'ambito della FITeT.

3.2 Le persone dotate dei poteri di rappresentanza sociale debbono essere indicate all'atto dell'affiliazione, devono essere tesserate alla F.I.Te.T. e devono depositare presso di essa la loro firma. Qualunque variazione nell'attribuzione dei poteri di rappresentanza della Società produce effetti giuridici per la F.I.Te.T. solo all'atto della notifica.

3.3 Il Presidente della Società ed i Dirigenti eventualmente dotati di poteri di rappresentanza sociale devono essere maggiorenni e muniti della capacità di agire.

3.4 L'esercizio del diritto di voto in tutte le Assemblee federali, compete al Presidente della Società. In caso di impedimento del Presidente della Società, tale potere deve essere delegato dallo stesso per iscritto, ancorché il soggetto delegato sia tra quelli cui è riconosciuta la rappresentanza sociale.

Art. 4 – Denominazione, cambio di denominazione, fusione e sede – Variazioni Dirigenti societari

4.1 Ogni Società deve assumere una denominazione diversa e non confondibile con quella di altra Società affiliata.

4.2 Le Società che intendono cambiare denominazione o fondersi tra loro, devono farne richiesta al Consiglio Federale rimettendo copia della relativa delibera dei competenti organi sociali. La documentazione, completa della modulistica prescritta e delle eventuali tasse stabilite dal Consiglio Federale, va inoltrata seguendo le medesime modalità di cui all'art. 2.

4.3 Per la fusione è richiesta, ai soli fini sportivi, l'approvazione del Consiglio Federale. Alla domanda devono essere allegati i verbali delle assemblee delle Società che hanno deliberato la fusione, lo Statuto e l'Atto Costitutivo della Società che sorge dalla fusione.

4.4 Nel caso di fusione semplice vengono riconosciuti i diritti sportivi di maggior grado, distinti per categoria, tra quelli detenuti dalle Società interessate alla fusione medesima.

4.5 Nel caso di fusione per incorporazione l'Atto Costitutivo e lo Statuto restano quelli della Società incorporante e restano, altresì, integri i diritti sportivi della sola Società incorporante.

4.6 Gli atleti tesserati restano, comunque, vincolati alla nuova Società derivante dalla fusione, ovvero alla Società incorporante, per il periodo residuo sino alla scadenza del vincolo in essere.

4.7 Non è ammessa la fusione fra Società con sedi in Regioni diverse.

4.8 La fusione sarà approvata solo se le richiedenti risultano in regola con i pagamenti verso la Federazione, nonché verso gli altri affiliati e/o tesserati.

4.9 Il Consiglio Federale esaminerà le richieste di fusione semplice, fusione per incorporazione e/o cambio sede sociale e sportiva in altra regione e/o provincia presentate esclusivamente dal 1° Aprile al 31 maggio di ogni anno solare.

4.10 Le domande di cambio di sede sportiva di una Società affiliata in altra regione e/o provincia devono essere inoltrate alla Segreteria Generale accompagnate dal verbale dell'Assemblea sociale che ha deliberato la richiesta, nonché dalla documentazione attestante la disponibilità del campo di gara nella stessa regione.

4.11 Le variazioni sociali che intervengano nel periodo che va dalla indizione dell'Assemblea Nazionale e/o territoriale sino alla sua celebrazione hanno effetto, ai fini federali e sportivi, dal giorno successivo alla data di celebrazione dall'Assemblea stessa.

4.12 Dei cambi di denominazione, dei cambi di sede sociale, delle fusioni semplici e delle fusioni per incorporazione, la federazione darà apposita comunicazione al C.O.N.I. per le opportune variazioni da apportare al Registro delle associazioni e Società sportive dilettantistiche.

4.13 Le comunicazioni riguardanti l'elezione, all'interno della società, dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici sono effettuate contestualmente all'affiliazione o alla riaffiliazione annuale e con le modalità previste per tali adempimenti. L'omessa indicazione, la variazione o ogni altra situazione che possa determinare il difetto di rappresentanza in assemblee federali delle categorie di atleti o tecnici può essere regolarizzata anche in corso di anno, con comunicazione da effettuarsi dal Presidente della Società e sotto la sua responsabilità, entro e non oltre la data di invio dell'avviso di convocazione dell'assemblea. In base all'art.12, comma 8, dello Statuto, le società che, a tale data, risultino non avere inviato le indicazioni dei rappresentanti atleti o tecnici perderanno il diritto di partecipare all'Assemblea, limitatamente alla rappresentanza degli atleti e/o dei tecnici sportivi.

Art. 5 – Principi generali in materia di attribuzione del titolo sportivo

5.1 La F.I.Te.T. disciplina l'attribuzione e le vicende del titolo sportivo federale nel rispetto dei principi emanati dal C.O.N.I. in materia.

5.2 Il titolo sportivo non può costituire oggetto di valutazione economica o di cessione a titolo oneroso e ciò anche in caso di suo trasferimento nell'ambito di operazioni di fusione.

5.3 L'organo competente a decidere in materia di attribuzione e vicende del titolo sportivo federale è il Consiglio Federale.

5.4 Nei casi di radiazione, insolvenza nei confronti della Federazione, scioglimento o fallimento, estromissione dai campionati per gravi motivi disciplinari la Federazione potrà attribuire il titolo sportivo ad altra società sportiva appartenente alla stessa città o, a discrezione della Federazione stessa, ad altra società sportiva facente parte della medesima regione od area geografica, secondo criteri specifici da approvarsi con deliberazione del Consiglio Federale.

5.5 Nei casi di rinuncia al titolo sportivo da parte della Società detentrici, la Federazione potrà assegnare il titolo medesimo compatibilmente con il livello del campionato di riferimento ed in presenza dei requisiti necessari, ad altra società affiliata appartenente alla stessa città o, a discrezione della Federazione stessa, facente parte della medesima regione o area geografica, comunque nel rispetto delle norme tecniche previste dai Regolamenti dell'attività sportiva a squadre.

5.6 Nei casi di cui al precedente comma 5.4 gli atleti sono svincolati di diritto, mentre nel caso di cui al comma 5.5 è facoltà dell'atleta richiedere lo svincolo

Art. 6 - Diritti e doveri

6.1 I diritti e doveri delle Società sono quelli di cui all'art. 15 dello Statuto che si richiama nella sua interezza.

6.2 Le Società, in particolare, devono:

- a) comunicare alla Segreteria Generale ogni variazione di sede e di eventuali altri recapiti per le comunicazioni ufficiali;
- b) comunicare al Consiglio Federale, entro i dieci giorni successivi alla delibera, ogni modifica dello Statuto sociale, della composizione dell'organo di amministrazione e delle cariche sociali, nonché la deliberazione di scioglimento, allegando copia dei relativi atti;
- c) estinguere, anche nell'ipotesi di cessazione di appartenenza alla F.I.Te.T., ogni pendenza finanziaria verso la Federazione. I componenti dell'ultimo organo di amministrazione sono ritenuti responsabili di dette obbligazioni. La mancata oblazione è causa ostativa al rinnovo dell'affiliazione nonché all'assunzione di cariche dirigenziali presso altre società;
- d) quando non diversamente disposto dai regolamenti specifici e/o da disposizioni federali, le obbligazioni pecuniarie vanno estinte entro il trentesimo giorno dalla data di notifica.

Art. 7 - Cessazione di appartenenza alla F.I.Te.T.

7.1 La Segreteria Generale, annualmente, esegue la verifica delle Società ai fini del rilevamento di eventuali cause di cessazione di appartenenza alla F.I.Te.T. di cui all'art. 17, comma 1, lett. c), d) e), g) dello Statuto Federale.

7.2 Rilevata l'esistenza di una delle cause di cessazione, di cui al comma precedente, la Segreteria Generale, a mezzo raccomandata A.R. o altro mezzo equivalente, inviata per conoscenza al Comitato Regionale competente, comunica formalmente alla Società l'avvio del relativo procedimento, assegnando il termine di 15 giorni per controdedurre e per la produzione di documenti giustificativi. Decorso il termine suddetto il Consiglio Federale si pronuncia in ordine alla cessazione di appartenenza alla F.I.Te.T..

*Alessandro Cherubini*

7.3 La cessazione di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) e b) dello Statuto Federale dovrà essere comunicata alla F.I.Te.T., mediante raccomandata A.R. o altro mezzo equivalente con allegata copia dei verbali delle Assemblee straordinarie che hanno adottato la relativa deliberazione, contenente la dichiarazione di scioglimento, di estinzione, di recesso della Società o della sua sezione tennistavolo, se trattasi di polisportiva, controfirmato dal o dai legali rappresentanti come risultanti agli atti della Segreteria Generale dall'ultima riaffiliazione.

7.4 La deliberazione di revoca dell'affiliazione delle Società va notificata alle stesse a mezzo raccomandata A.R. o altro mezzo equivalente, dandone conoscenza al Comitato Regionale di competenza e al C.O.N.I. per la cancellazione dal Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche. Avverso la delibera di revoca o diniego di affiliazione è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI.

TITOLO II - Dei tesserati

CAPO I – Disposizioni generali sui tesseramenti

Art. 8 - I tesserati

8.1 Il tesseramento è l'atto che lega una persona alla F.I.Te.T. in un rapporto giuridico sportivo.

8.2 I tesserati hanno diritto di:

- a) partecipare all'attività federale attraverso le rispettive Società affiliate;
- b) partecipare all'attività agonistica in base ai regolamenti specifici;
- c) concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche federali.

8.3 I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni del C.O.N.I. e a quelle della F.I.Te.T., impegnandosi al rispetto del "Codice di comportamento Sportivo" approvato dal C.O.N.I.. Il tesserato ha, in particolare, il dovere di osservare lo Statuto ed i Regolamenti federali ed è tenuto a rispettare le deliberazioni, i provvedimenti e le decisioni degli organi federali.

8.4 La violazione dei doveri sanciti dalle disposizioni del C.O.N.I. e da quelle della F.I.Te.T. è valutata ai fini disciplinari.

8.5 E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata.

Art. 9 – Tesseramento

9.1 Le richieste di nuovi tesseramenti possono essere avanzate in qualunque periodo dell'anno, sempre che la Società richiedente sia regolarmente affiliata e abbia già provveduto a rinnovare l'affiliazione per l'anno agonistico in corso.

9.2 Il tesseramento ha durata per l'intero anno agonistico.

9.3 Il tesseramento è presentato o rinnovato tramite sistema on line.

ar

9.4 A tale scopo, a ciascuna Società regolarmente affiliata alla F.I.Te.T. viene assegnata una "password" che la abilita a svolgere operazioni nel programma F.I.Te.T. di tesseramento on line. La responsabilità della "password" ricade sul Presidente della Società.

9.5 Il Consiglio Federale emana le modalità e la procedura del sistema on line, verificandone la rispondenza alle disposizioni dello Statuto federale e del presente Regolamento Organico.

9.6 La richiesta di tesseramento effettuata tramite sistema on line può essere presentata dalla Società solo previa acquisizione per iscritto del consenso del tesserato, se maggiorenne, o dell'esercente la potestà genitoriale se minorenni. Detto consenso scritto deve essere conservato obbligatoriamente agli atti della Società per essere esibito a qualunque richiesta da parte degli organi Federali, analogamente alla certificazione di idoneità all'attività sportiva e ad ogni altro documento prescritto per l'attività sportiva dalle vigenti disposizioni. Salvo il caso di dolo o colpa grave della società di appartenenza, l'accertamento sopravvenuto della carenza del consenso dell'esercente la potestà genitoriale al tesseramento del figlio, laddove l'atleta minorenni abbia svolto attività nella stessa Società per almeno due stagioni agonistiche consecutive, fa salvi a favore della società stessa gli effetti del tesseramento, ivi inclusi i risultati sportivi conseguiti.

9.7 Gli effetti del tesseramento decorrono dal momento in cui è stata portata a termine la relativa procedura on line.

9.8 Nel caso in cui la F.I.Te.T. verifichi successivamente il mancato versamento della quota di tesseramento, l'incompleto o inveridico inserimento di dati, ovvero, comunque, l'alterazione delle modalità e procedure del sistema on line, il tesseramento viene dichiarato nullo per carenza dei requisiti prescritti e tutti gli effetti sportivi prodottisi nella stagione agonistica in corso vengono annullati.

9.9 Qualora venga accertato il dolo nell'effettuazione dei comportamenti di cui al precedente comma, la Società ed i suoi rappresentanti rispondono di illecito sportivo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento di Giustizia Federale.

9.10 La richiesta di primo tesseramento deve essere presentata in modalità cartacea dai Tecnici Sportivi, dagli Ufficiali di Gara e dagli Aspiranti Giudici Arbitri al competente Settore Federale e, deve essere:

- a) redatta sugli appositi moduli forniti dalla Federazione, corredata dalla prescritta tassa;
- b) firmata dal richiedente;
- c) sottoscritta, per i minori di anni 18, anche dall'esercente la potestà genitoriale, il quale dovrà dichiarare esplicitamente di essere a conoscenza ed accettare le norme statutarie e regolamentari della FITET;

9.11 Il tesseramento già accordato potrà essere revocato qualora si rilevino, successivamente, motivi di invalidità o di illegittimità, quando vengano meno i requisiti e—nel caso si riscontri l'inidoneità alla pratica dell'attività sportiva.

9.12 In ogni caso, gli atleti devono essere tesserati alla F.I.Te.T. nei termini stabiliti dai Regolamenti dell'Attività a Squadre e Individuale e dei relativi campionati approvati dal Consiglio Federale.

9.13 Gli atleti non in regola con il tesseramento non possono partecipare ad alcuna gara o manifestazione che si svolga nell'ambito della F.I.Te.T..

9.14 Condizione per il tesseramento agonistico è il deposito presso la Società di appartenenza del certificato medico di idoneità alla pratica dello sport agonistico. Il Presidente della Società si assume ogni responsabilità circa il rispetto delle suddette norme.

9.15 Ogni atleta, all'atto del tesseramento, dovrà sottoscrivere espressamente che è obbligato a sottoporsi ai controlli antidoping secondo le modalità previste dalle Norme Sportive Antidoping.

9.16 Con il tesseramento, inoltre, deve essere resa all'atleta l'informativa di legge in materia di "privacy" e acquisito il consenso al trattamento dei dati personali.

9.17 La Società conserverà agli atti - per almeno 5 anni - la documentazione di cui ai precedenti commi 15, 16 e 17 che, su richiesta, dovrà essere rimessa alla Federazione.

Art. 10 – Rinnovo del tesseramento

10.1 La Federazione rende disponibile alle Società, tramite il sistema on line, l'elenco dei propri tesserati della precedente stagione agonistica, compresi quelli stranieri ed esclusi gli atleti avuti in prestito.

10.2 Le Società devono effettuare il rinnovo del tesseramento tramite il sistema on line e verificare nell'elenco fornito dalla Federazione i nominativi degli atleti soggetti a vincolo – art. 14 del presente Regolamento.

10.3 Il rinnovo del tesseramento di un atleta vincolato ai sensi dell'art. 14.2 del presente Regolamento Organico deve essere in ogni caso effettuato dalla società entro 15 giorni dalla data in cui l'atleta ha sottoscritto la richiesta di tesseramento. Superato detto termine senza che la società abbia provveduto ad effettuare il tesseramento, l'atleta deve intendersi automaticamente svincolato e libero di potersi tesserare per altra società sportiva.

Art. 11 - Divieto di tesseramenti duplici

11.1 E' vietato firmare la richiesta di tesseramento per più Società.

11.2 Agli effetti del tesseramento, il vincolo resta aggiudicato alla Società che ha effettuato il tesseramento secondo la procedura di cui ai precedenti artt.9 o 10 tenendo conto della richiesta di tesseramento sottoscritto dall'atleta con data antecedente. Sono fatti salvi gli aspetti disciplinari di cui al Regolamento di Giustizia.

CAPO II - Gli Atleti

Art. 12 – Atleti

12.1 Gli atleti sono inquadrati presso le Società per le quali hanno sottoscritto regolare tesseramento.

12.2 Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

12.3 Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme ed agli indirizzi del C.I.O., dell'I.P.C., del C.O.N.I., del C.I.P. e della F.I.Te.T.. Essi devono, altresì, rispettare le norme e gli indirizzi dell'I.T.T.F. e dell'E.T.T.U. e di altri eventuali organismi internazionali collegati alla F.I.Te.T., purché non

in contrasto con le norme e gli indirizzi del C.I.O., dell'LP.C., del C.O.N.I. e del C.I.P. Gli atleti hanno inoltre il dovere di:

- a) rendere le proprie prestazioni sportive a favore esclusivamente delle Società di appartenenza e di non partecipare a manifestazioni, gare, competizioni o allenamenti se non iscritti o autorizzati dalla Società stessa;
- b) non prendere parte a manifestazioni, gare e competizioni che non risultino organizzate o autorizzate dagli organi federali competenti.

12.4 Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della F.I.Te.T., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

12.5 Gli atleti costituiscono una delle tre componenti federali che statutariamente compongono gli organi elettivi nazionali e territoriali.

12.6 Essi godono di elettorato attivo e passivo nelle assemblee Federali, a norma di Statuto.

12.7 L'elettorato attivo è attribuito agli atleti democraticamente eletti all'interno di ogni Società, ognuno dei quali porterà con sé il 20% dei voti spettanti alla Società di appartenenza. In sede di riunione all'interno della Società per la elezione deve essere stilato apposito verbale che, sottoscritto da chi nella stessa ha svolto le funzioni di Presidente e di Segretario, deve essere inviata alla Segreteria Generale, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 12, comma 8 dello Statuto Federale.

12.8 Per l'elettorato passivo sono richiesti i requisiti di cui all'art.64 dello Statuto.

12.9 L'età minima per la pratica dell'attività agonistica è stabilita in anni 8 mentre l'età minima per la pratica dell'attività promozionale è stabilita in anni 6.

12.10 Gli atleti sono divisi nelle seguenti categorie e settori:

- a) categoria: I^a, II^a, III^a, IV^a e V^a;
- b) settori: Giovanissimi, Ragazzi, Allievi, Juniores, Seniores e Veterani;
- c) Attività paralimpica.

12.11 I requisiti di appartenenza ai settori dell'attività agonistica sono disciplinati dal Regolamento dell'attività individuale e dei relativi campionati approvato dal Consiglio Federale.

12.12 L'appartenenza alla categoria è disciplinata dal Regolamento delle Classifiche Individuali approvato dal Consiglio Federale.

Art. 13 - Tesseramento di atleti/e di cittadinanza straniera o provenienti da Federazione straniera

13.1 E' considerato giocatore straniero colui il quale, secondo le norme dell'ordinamento dello Stato italiano, abbia, al momento della richiesta di tesseramento, la cittadinanza straniera.

13.2 L'atleta che acquisisce la cittadinanza italiana dopo essere stato tesserato come straniero, conserverà la qualifica di straniero fino al termine della stagione sportiva.

13.3 L'atleta che, pur in possesso di cittadinanza non italiana, sia nato e sia regolarmente residente nel territorio italiano, è considerato atleta italiano a tutti gli effetti.

13.4 Il tesseramento degli atleti stranieri extracomunitari è consentito, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e del C.O.N.I. in materia, agli atleti che abbiano conseguito il relativo e specifico visto d'ingresso.

13.5 La domanda di tesseramento va formulata dalla Società, in modalità on line sul sistema telematico federale, allegando, in originale, la seguente documentazione:

- copia del documento d'identità in corso di validità;
- tassa di tesseramento, annualmente deliberata dal Consiglio Federale;
- copia del permesso o carta di soggiorno (come richiesto dalle competenti autorità) oppure ricevuta di avvenuta presentazione della domanda (solo per atleti extracomunitari);
- copia del visto di ingresso in Italia (solo per atleti extracomunitari).
- eventuali altri documenti richiesti dalle indicate disposizioni di legge o del C.O.N.I.

Art. 14 - Vincolo degli atleti

14.1 Gli atleti di età inferiore a 21 anni sono vincolati sino alla stagione in cui maturano il 21° anno di età e comunque non oltre la fine del quadriennio olimpico che coincide con il termine della stagione agonistica precedente lo svolgimento dei Giochi Olimpici.

14.2 A partire dal compimento del 21° anno di età, gli atleti restano vincolati per il solo anno agonistico per il quale è stato sottoscritto il tesseramento.

Art. 15 - Trasferimento temporaneo o definitivo in corso di stagione agonistica

15.1 Il trasferimento di un atleta in corso di stagione agonistica può essere temporaneo o definitivo. Il trasferimento temporaneo riguarda i casi di prestito ad altra Società di un atleta ad essa vincolato, entro il limite del ventunesimo anno di età. Il trasferimento definitivo è consentito in base al nulla osta rilasciato dalla Società di appartenenza, il quale implica rinuncia al vincolo.

15.2 Il tesseramento temporaneo per prestito determina la sospensione del rapporto con la Società con cui il giocatore è vincolato ed ha durata limitata ad un solo anno agonistico. Ai fini dell'assegnazione di voti plurimi, le prestazioni dell'atleta in prestito producono effetto a favore della Società di destinazione. Il trasferimento temporaneo per prestito cessa con il termine della stagione agonistica.

15.3 Il trasferimento è concesso a condizione che l'atleta non abbia disputato per la Società cui è vincolato, alcuna gara in manifestazioni federali ufficiali individuali o a squadre, durante l'anno agonistico in corso. La procedura è gestita tramite il sistema on line. In qualunque caso di trasferimento, temporaneo o definitivo, la richiesta deve includere la dichiarazione che il giocatore non abbia disputato, per la Società cui è vincolato, alcuna gara in manifestazioni federali ufficiali individuali o a squadre, durante l'anno agonistico in corso.

15.4 Nel caso di trasferimento definitivo per l'arruolamento, nel corso dell'anno agonistico, nei Gruppi Sportivi Militari o Corpi dello Stato convenzionati con il C.O.N.I., il relativo tesseramento è considerato, ad ogni effetto, come primo tesseramento e il punteggio maturato dall'atleta a partire dalla data del nuovo tesseramento e fino alla conclusione del primo anno

agonistico, spetta per il 50% alla Società di provenienza e per il restante 50% al Gruppo Sportivo Militare o Corpo dello Stato.

15.5 Al fine di tutelare lo sviluppo del patrimonio tecnico atletico della Federazione, nel caso in cui il Gruppo Sportivo Militare o Corpo dello Stato, non svolgendo attività agonistica a squadre, ceda in prestito temporaneo l'atleta suo tesserato a Società iscritta ai campionati federali, il punteggio maturato dall'atleta nell'attività individuale, per ogni anno di prestito, spetta per intero al Gruppo Sportivo Militare o al Corpo dello Stato di appartenenza, mentre il punteggio maturato nell'ambito dell'attività a squadre spetta per intero alla Società di destinazione.

15.6 Non è consentito, nello stesso anno agonistico, più di un trasferimento.

Art. 16 – Cessazione del vincolo

16.1 La cessazione del vincolo sportivo si verifica automaticamente per le cause previste dall'art. 14.7 dello Statuto, ovvero quale conseguenza della cessazione della Società di appartenenza ai sensi dell'art. 17 dello Statuto.

16.2 Il vincolo, per gli atleti di età inferiore ai 21 anni, cessa altresì di avere efficacia nel caso in cui la Società non richieda il rinnovo del tesseramento nei modi e nelle forme di cui al presente Regolamento entro il 15 settembre di ogni anno agonistico.

16.3 Il vincolo cessa anche quando il tesserato non sia stato iscritto dalla Società, per la quale risulta tesserato nella stagione agonistica, ad alcuna delle gare ufficiali federali individuali e/o a squadre, inserite nel calendario deliberato dal Consiglio Federale e/o dal Consiglio Regionale competente territorialmente per ogni stagione sportiva.

16.4 Il vincolo sportivo cessa altresì in caso di cambio della sede della Società di appartenenza in altra regione. In caso di fusione si applica l'art. 4.6.

16.5 La cessazione del vincolo sportivo può essere disposta, con delibera del Consiglio Federale, per il trasferimento di residenza dell'atleta, attestato dalla documentazione di rito. In ipotesi di trasferimento di residenza di atleta minorenni, lo svincolo è concesso esclusivamente nelle fattispecie in cui il trasferimento coinvolge l'intero nucleo familiare o la persona che ha l'affidamento o la tutela del minore stesso. Il predetto svincolo di atleta minorenni, sarà, altresì, concesso in tutti i casi in cui il trasferimento di residenza avviene a seguito di una pronuncia giurisdizionale ai sensi degli artt. 27 e 155 della Legge n. 151 del 19 maggio 1975.

16.6 In nessun caso è consentito lo svincolo all'atleta che abbia disputato, per la Società cui è vincolato, gare in manifestazioni federali ufficiali durante l'anno agonistico in corso.

CAPO III – I Tecnici sportivi

Art. 17 – Tecnici sportivi

17.1 Si definiscono tecnici coloro che, previa apposita formazione a cura della F.I.Te.T., provvedono a sviluppare la crescita tecnica e psicofisica degli atleti loro affidati, promuovendo fra gli stessi la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie.

17.2 I Tecnici sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto, in particolare, della funzione sociale, educativa e culturale dello sport.

17.3. I Tecnici devono esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del C.I.O., dell'I.P.C., del C.O.N.I., del C.I.P. e della F.I.Te.T., osservando, altresì, le norme e gli indirizzi dell'I.T.T.F. e dell'E.T.T.U. e di altri eventuali organismi internazionali collegati alla F.I.Te.T., purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del C.I.O., dell'I.P.C., del C.O.N.I. e del C.I.P.

17.4 I Tecnici costituiscono una delle tre componenti federali che statutariamente compongono gli organi elettivi nazionali e territoriali.

17.5 I Tecnici godono di elettorato attivo e passivo nelle assemblee Federali, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Federale.

17.6 L'elettorato attivo è attribuito ai tecnici democraticamente eletti all'interno di ogni Società, ognuno dei quali porterà con sé il 10% dei voti spettanti alla Società di appartenenza. In sede di riunione all'interno della Società per l'elezione deve essere stilato apposito verbale che, sottoscritto da chi nella stessa ha svolto le funzioni di Presidente e di Segretario, deve essere inviato alla Segreteria Generale, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 12, comma 8 dello Statuto Federale.

17.7 Il Tecnico che, pur essendo regolarmente iscritto all'Albo, non è tesserato con alcuna Società ha diritto ad un voto nelle assemblee federali.

17.8 Per l'elettorato passivo sono richiesti i requisiti di cui all'art. 64 dello Statuto.

17.9 Il Tecnico, ottenuta la qualifica ed effettuata la regolare procedura di tesseramento, viene iscritto nell'Albo nazionale dei tecnici nel livello di competenza.

17.10 L'inquadramento, l'attività e la carriera sono disciplinati nel Regolamento Tecnici Sportivi.

CAPO IV – Gli Ufficiali di Gara

Art. 18 – Ufficiali di Gara

18.1 Gli Ufficiali di gara assicurano l'esatta applicazione dei Regolamenti federali e delle regole di gioco.

18.2 Gli Ufficiali di gara svolgono la propria funzione con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, senza vincolo alcuno.

18.3 I requisiti per l'accesso al settore arbitrale sono enunciati nell'art. 20.2 dello Statuto.

18.4 Il tesseramento degli Ufficiali di gara ha validità annuale coincidente con i termini temporali della stagione agonistica. La richiesta di tesseramento viene convalidata dal competente ufficio federale solo agli Ufficiali di gara in regola con la tassa annuale di tesseramento per l'anno agonistico in corso e con l'espletamento delle attività di formazione o aggiornamento periodico eventualmente previste.

18.5 Gli Ufficiali di gara vengono reclutati, organizzati, addestrati e disciplinati dal Settore Arbitrale che è caratterizzato da autonomia per quel che attiene all'organizzazione interna ed è retto dal Regolamento del Settore arbitrale.

18.6 Il Regolamento del Settore arbitrale disciplina, altresì, l'inquadramento, l'attività e la carriera degli Ufficiali di gara.

CAPO V – Altri tesserati

Art. 19 - Dirigenti ed incaricati della Società

19.1 I dirigenti, i medici sociali, ed ogni altra persona che possa avere rapporti con Organi e organismi federali devono essere tesserati, secondo una delle qualifiche di cui all'art. 13 dello Statuto.

19.2 Il tesseramento viene rinnovato previo pagamento della relativa tassa.

Art. 20 – Tesserati Benemeriti

20.1 L'Assemblea Generale può, su proposta del Consiglio Federale, conferire la carica "ad honorem" di Atleta, Tecnico o Dirigente Benemerito a coloro che si siano particolarmente contraddistinti nell'attività federale.

20.2 Il Presidente della F.I.Te.T. rilascia annualmente ai Tesserati Benemeriti ed agli atleti non più in attività, che hanno indossato la maglia nazionale in manifestazioni ufficiali, tessere di riconoscimento valide, nei limiti consentiti dalla SIAE, per l'accesso alle gare organizzate dalla Federazione.

CAPO VI – Attività promozionale

Art. 21 – Affiliazione e tesseramento

21.1 In attuazione degli scopi previsti dall'art. 3 dello Statuto, la F.I.Te.T. può prevedere la costituzione di un settore dell'Attività promozionale, la cui attività è regolata da un apposito Regolamento.

21.2 L'attività promozionale federale si svolge mediante la programmazione, l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni sportive a contenuto non agonistico riservate ai tesserati promozionali.

21.3 Una Società sportiva può affiliarsi alla F.I.Te.T. anche per svolgere esclusiva attività promozionale.

21.4 La Società che abbia richiesto l'affiliazione per la sola attività promozionale può richiedere e sottoscrivere tesseramenti solo per tale attività, mentre non può richiedere alcun tesseramento di atleti per l'attività agonistica. La Società affiliata per l'attività agonistica può richiedere tesseramento di atleti per formare squadre che partecipino ad attività promozionale, a condizione che l'attività promozionale sia prevista negli scopi dello statuto sociale. Gli atleti tesserati per l'attività promozionale non possono essere in nessun caso utilizzati per l'attività agonistica.

21.5 Il tesseramento per l'attività promozionale attribuisce la possibilità di pratica nell'ambito della F.I.Te.T. esclusivamente di attività promozionali.

21.6 Condizione per il tesseramento promozionale è il deposito presso la Società di appartenenza del certificato medico di idoneità alla pratica dello sport non agonistico.

21.7 Le Società che, affiliate per la sola attività promozionale, intendessero successivamente svolgere anche attività agonistica dovranno riaffiliarsi seguendo le disposizioni previste dal precedente art. 2 e seguenti, allegando il verbale di assemblea straordinaria che attesti la necessaria modifica statutaria con l'inserimento negli scopi associativi anche dell'attività agonistica.

21.8 Il passaggio dall'attività promozionale all'attività agonistica è consentito in qualsiasi periodo dell'anno.

Art. 22 - Programmi di attività e organizzazione

22.1 L'organizzazione delle manifestazioni promozionali è normalmente demandata ai Comitati Regionali o Provinciali, i quali formulano annualmente programmi di attività e definiscono le modalità di svolgimento delle gare secondo le esigenze locali.

22.2 L'attività promozionale non può produrre alcuno degli effetti collegati dallo Statuto e dai Regolamenti federali alla pratica dell'attività agonistica ad eccezione dell'attribuzione del voto di base.

22.3 Il Consiglio Federale, valutati i programmi presentati dagli organi territoriali per la stagione sportiva successiva, approva o meno il programma delle attività promozionali emanando apposita circolare attuativa.

CAPO VII – Disposizioni comuni sui tesserati

Art. 23 - Cessazione del tesseramento

23.1 Tutti i tesserati cessano di far parte della F.I.Te.T.:

- a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- b) per radiazione comminata dai competenti organi federali di giustizia;
- c) nei casi previsti dall'art. 17 dello Statuto.

Art. 24 - Assicurazione dei tesserati

24.1 Il tesseramento e la corresponsione della tassa prescritta obbligano la Federazione a contrarre, per i tesserati, l'assicurazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge per gli infortuni derivanti dall'attività sportiva federale agonistica e promozionale.

TITOLO III - Delle Assemblee

Art. 25 - Competenze della Segreteria Generale - Atti preparatori per le Assemblee

25.1 L'Assemblea Generale è composta da:

- i rappresentanti delle Società, o loro delegati, cui viene attribuito il 70% dei voti cui hanno diritto per Statuto;
- i rappresentanti degli Atleti, cui viene attribuito il 20% dei voti riconosciuti per Statuto alle Società per le quali sono tesserati;

- i rappresentanti dei Tecnici sportivi, cui viene attribuito il 10% dei voti riconosciuti per Statuto alle Società per le quali sono tesserati.
- al tecnico sportivo iscritto all'Albo ma non tesserato con alcuna Società viene riconosciuto un voto.

25.2 La convocazione, le attribuzioni, la validità di costituzione, la partecipazione e rappresentanza, il diritto di voto degli affiliati e dei tesserati (atleti e tecnici sportivi), le modalità di votazione e di deliberazione delle varie Assemblee Generali sono regolamentate dalle norme statutarie.

25.3 La Segreteria Generale, entro il 31 luglio di ogni anno, con riferimento al 30 giugno dello stesso, pubblica una prima Tabella dei voti cui le Società hanno diritto in base all'art. 27 dello Statuto.

25.4 L'elenco è composto da:

- a) denominazione sociale, numero di codice di albo federale delle Società aventi diritto a voto distinte per regione e provincia;
- b) data della prima affiliazione e dell'ultima riaffiliazione;
- c) numero dei voti spettanti a ciascuna Società;
- d) nominativo del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo quale risulta dall'ultimo modulo di affiliazione/riaffiliazione o dall'ultima variazione degli stessi agli atti federali;
- e) data di affiliazione e di ultima riaffiliazione e nominativi dei rappresentanti delle Società aventi titolo di partecipazione alle Assemblee con diritto di parola, esposte e riepilogate come al punto a).

25.5 Il Consiglio Federale, di regola entro il mese di settembre di ogni anno, sulla scorta delle rilevazioni della Segreteria Generale delibera la "Tabella Voti" federale.

25.6 La Tabella Voti viene comunicata ai Presidenti degli Organi Territoriali, entro 10 giorni dalla deliberazione del Consiglio federale, affinché ne venga data la massima pubblicità, e comunque pubblicata sul sito internet federale.

25.7 Avverso l'errata o omessa attribuzione dei voti, di cui alla Tabella Voti federale, è ammesso ricorso che deve pervenire alla Segreteria Generale entro il 15° giorno successivo alla pubblicazione della tabella sul sito internet federale. Tale ricorso va prodotto in esenzione di tassa, a mezzo raccomandata A.R. con specificazione e documentazione delle ragioni e delle modificazioni da apportare.

25.8 Decorso il termine di cui al comma precedente, il Consiglio federale decide sui ricorsi presentati nella prima riunione utile, e comunque entro il 31 dicembre e, con tale decisione, la Tabella Voti diventa definitiva, fatta salva la correzione di eventuali errori materiali da parte della Segreteria.

25.9 La Tabella Voti federale, divenuta definitiva, ha decorrenza a far data dal primo gennaio dell'anno successivo e sino alla formazione definitiva della successiva Tabella Voti, ed è valida per tutte le Assemblee che avranno luogo nell'anno solare. La Segreteria Generale, in caso di indizione di Assemblee territoriali provvederà d'ufficio, per il territorio interessato, ad aggiornare la Tabella Voti aggiungendo solamente le eventuali Società che abbiano maturato, alla data di celebrazione dell'Assemblea territoriale, un'anzianità di affiliazione pari o superiore a 12 mesi purché abbiano, nel frattempo, svolto effettiva attività sportiva.

25.10 Per le Assemblee Generali la Segreteria Generale dovrà predisporre per ogni singola regione, 3 elenchi e precisamente:

*Alessandro Cherubini*

- a) l'elenco delle Società che hanno diritto di voto, con i nominativi sia del Presidente che dei componenti i Consigli Direttivi;
- b) l'elenco degli atleti che hanno diritto di voto;
- c) l'elenco dei tecnici che hanno diritto di voto.

Accanto ai nominativi di quanti compongono gli elenchi di cui sopra dovrà essere riportato il numero di voti ad essi spettanti in base alla Tabella Voti vigente.

25.11 Le comunicazioni riguardanti l'elezione, all'interno della società, dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici sono effettuate contestualmente alla affiliazione o alla riaffiliazione annuale e con le modalità previste per tali adempimenti. L'omessa indicazione, la variazione o ogni altra situazione che possa determinare il difetto di rappresentanza in assemblee federali delle categorie di atleti o tecnici può essere regolarizzata anche in corso di anno, con comunicazione da effettuarsi dal Presidente della Società e sotto la sua responsabilità, entro e non oltre la data di invio dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

In base all'art.12, comma 8, dello Statuto, le società che, a tale data, risultino non avere inviato le indicazioni dei rappresentanti atleti o tecnici perderanno il diritto di partecipare all'Assemblea, limitatamente alla rappresentanza degli atleti e/o dei tecnici sportivi.

25.12 Chi abbia interesse può impugnare l'elenco degli aventi diritto a voto, in tutto o in parte, entro due giorni dalla ricezione dell'avviso di convocazione. Il ricorso va proposto alla Corte Federale d'Appello. La Corte Federale d'Appello deciderà inappellabilmente nelle quarantotto ore successive. Della decisione verrà data immediata notizia agli interessati a mezzo telegramma o con ogni altro mezzo utile che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 26 – Candidature per gli Organi elettivi federali

26.1 Le candidature provenienti dalle Società, dagli atleti e dai tecnici, devono giungere alla Segreteria Generale, su carta intestata della rispettiva Società di appartenenza ed in forma scritta, almeno 10 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea. Per il Tecnico regolarmente iscritto all'albo e non tesserato con alcuna Società la candidatura deve pervenire in forma scritta nei termini di cui sopra.

26.2 Tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 64 dello Statuto. Il requisito del tesseramento non è richiesto per gli Organi di Giustizia e per il Collegio dei Revisori dei Conti.

26.3 Le candidature alle cariche sottoelencate devono essere sottoscritte dai rappresentanti aventi diritto al voto di qualunque delle tre categorie, Società, atleti e tecnici, nelle seguenti quantità:

- a) non inferiore a 70 per la candidatura alla carica di Presidente Federale;
- b) non inferiore a 20 per la candidatura alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) non inferiore a 5 per la candidatura alla carica di Presidente Regionale.

26.4 Le candidature alle cariche di Consigliere in quota Società, in quota atleti o in quota tecnici, devono essere sottoscritte dai rappresentanti delle rispettive categorie, nelle seguenti quantità:

- a) non inferiore a 40 per la candidatura alla carica di Consigliere Federale in quota Società ed in quota Atleti;
- b) non inferiore a 20 per la candidatura alla carica di Consigliere Federale in quota Tecnici sportivi;

*Alessandro Cherubini*

- c) non inferiore a 5 per la candidatura alla carica di Consigliere regionale in quota Società ed Atleti;
- d) non inferiore a 3 per la candidatura alla carica di Consigliere regionale in quota Tecnici sportivi;
- e) non inferiore a 2 per le candidature alla carica di Presidente provinciale, Consigliere provinciale in quota Società, in quota Atleti ed in quota Tecnici sportivi.

26.5 Le candidature alle cariche federali, centrali e territoriali, in quota Società, devono essere presentate da una Società e devono contenere cognome, nome di battesimo ed i dati anagrafici completi dei candidati e l'indicazione della carica per cui si propone il nominativo. Devono essere sottoscritte dal Presidente della Società come risultante dal modello di riaffiliazione presso la Segreteria Generale della Federazione. Nella lettera di candidatura deve risultare la denominazione sociale completa della Società proponente ed il suo codice di albo federale.

26.6 Le candidature alle cariche federali, centrali e territoriali, in quota Atleti devono essere presentate dagli atleti eletti all'interno delle proprie Società ai sensi dello Statuto Federale.

Le candidature devono contenere cognome, nome di battesimo e dati anagrafici completi dei candidati. La firma dell'atleta che sottoscrive la presentazione della candidatura deve essere vistata o dal Rappresentante con potere di firma della Società o dal Presidente del Comitato Provinciale o dal Presidente del Comitato Regionale.

26.7 La candidatura alla carica federale centrale e territoriale, in quota Tecnici sportivi deve essere presentata dai tecnici eletti all'interno delle proprie Società e/o dai tecnici aventi comunque diritto di voto in base allo Statuto federale.

La candidatura deve contenere cognome, nome di battesimo e dati anagrafici del candidato.

La firma del tecnico che sottoscrive la candidatura deve essere vistata o dal Rappresentante con potere di firma della Società per la quale è tesserato o dal Presidente del Comitato provinciale o dal Presidente del Comitato regionale. Nel caso di tecnico sportivo regolarmente iscritto all'Albo nazionale della categoria ma non tesserato con alcuna Società la firma di sottoscrizione dovrà essere autenticata o dal Presidente del Comitato provinciale o dal Presidente del Comitato regionale.

26.8 Ogni Società può presentare un numero di candidature non superiore alle persone da eleggere per ciascuna elezione. Nel caso in cui una Società presenti candidature in numero superiore al numero di componenti da eleggere, esse sono valide, nell'ordine di presentazione dell'elenco, solo fino al numero massimo ammissibile. Analoga limitazione è prevista per il caso in cui siano presentate candidature a cariche federali centrali o territoriali, in quota Atleti o in quota Tecnici, in numero superiore al numero di componenti da eleggere.

26.9 Il Segretario Generale in caso di Assemblee generali nazionali ed il Consiglio regionale o Provinciale territorialmente interessato, in caso di Assemblee periferiche, successivamente alla data stabilita per la presentazione delle candidature, procedono all'esame delle stesse. Compilano, poi, per ogni categoria di eleggibili, Presidente, Consiglieri in quota Società, Consiglieri in quota atleti, Consiglieri in quota Tecnici sportivi e, limitatamente alle assemblee nazionali, Presidente del Collegio dei revisori dei conti, singoli elenchi in ordine alfabetico.

26.10 Gli elenchi dei candidati saranno pubblicati, presso la sede federale per le cariche nazionali e presso la sede degli Organi territoriali in caso di Assemblea territoriale, almeno sette giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea. Degli stessi elenchi è data pubblicazione sul sito internet federale.

0



Alessandro Cherubini

26.11 Chi ne abbia interesse può impugnare, in tutto od in parte, gli elenchi suddetti entro due giorni dalla pubblicazione. Il ricorso va proposto alla Corte Federale d'Appello nel caso di cariche federali centrali ed al Giudice Sportivo Territoriale nel caso di cariche territoriali.

La Corte di Appello Federale ed il Giudice Sportivo Territoriale decideranno inappellabilmente nelle quarantotto ore successive.

Della decisione verrà data immediata notizia agli interessati a mezzo telegramma, cui seguirà raccomandata A.R. o altro mezzo telematico equipollente.

Art. 27 – Deleghe

27.1 Le deleghe delle Società devono essere rilasciate per iscritto su carta intestata e complete di timbro della Società e firma del Presidente.

Art. 28 - Degli eletti e delle incompatibilità

28.1 Entro 10 giorni dall'elezione l'interessato deve depositare, presso la Segreteria Generale o presso l'Organo territoriale competente, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per l'eleggibilità o idonee dichiarazioni sostitutive.

28.2 Le incompatibilità ad accedere alle cariche federali sono quelle tassativamente previste dallo Statuto.

28.3 L'incompatibilità determina l'impossibilità assoluta di mantenere due o più cariche contemporaneamente, per cui, in assenza di dimissioni o rinunce presentate dall'interessato entro 10 giorni dal momento in cui è sorta l'incompatibilità, si intende che egli rinunci a quelle più recenti in favore di quella più remota. La dichiarazione dovrà essere presentata per iscritto alla Segreteria Generale.

Art. 29 - Commissione ed operazioni di Verifica Poteri

29.1 La C.V.P. è composta ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Federale, qui richiamato.

29.2 La C.V.P. si insedia nelle Assemblee generali nazionali almeno quattro ore prima dall'orario fissato per la prima convocazione, nelle Assemblee territoriali almeno un'ora prima.

29.3 La C.V.P. è regolarmente costituita se è presente la maggioranza dei componenti. In caso di assenza del Presidente ne assume la funzione il componente presente più anziano di età.

29.4 La Commissione, organo permanente dell'Assemblea, ha il compito di esaminare i titoli di ammissione all'Assemblea, attenendosi unicamente agli elenchi degli aventi diritto a voto forniti dagli organi competenti.

29.5 La C.V.P. effettua i seguenti adempimenti:

- a) esamina i titoli di ammissione all'Assemblea;
- b) identifica personalmente i rappresentanti delle Società presenti di persona o per delega ad un proprio dirigente, controllando, in quest'ultimo caso, la conformità della firma apposta dal delegante con quella depositata agli atti ufficiali;
- c) identifica personalmente i rappresentanti degli atleti eletti in seno alle Società;
- d) identifica personalmente i rappresentanti dei tecnici sportivi eletti in seno alle Società, nonché i tecnici aventi comunque diritto di partecipazione e di voto;

- e) verifica la regolarità delle deleghe rilasciate tra le Società e la legittimazione a rappresentare il delegante;
- f) risolve gli eventuali casi controversi in presenza di contestazioni;
- g) ammette o non ammette all'Assemblea gli aventi diritto a partecipare; i ritardatari ammessi ai lavori assembleari non possono partecipare alle votazioni in corso ma solo a quelle successive alla loro ammissione in Assemblea;
- h) annota, in corrispondenza di ciascuna Società, i nominativi dei membri ammessi nonché i nominativi dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi.

29.6 La C.V.P. si avvale dei dati forniti dalla Segreteria Generale e redige un verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta. Nel caso di contestazione, l'interessato, se intende proporre ricorso in Assemblea, dovrà esprimere questa volontà a verbale e sottoscriverlo.

29.7 Da detto verbale dovranno, altresì, risultare:

- a) il numero delle Società aventi diritto a voto, presenti direttamente o per delega, e di quelle non aventi diritto a voto;
- b) il numero dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi, e dei tecnici sportivi di cui all'art. 29 dello Statuto Federale presenti in assemblea;
- c) il numero complessivo dei voti presenti distinti, anche, per Società, atleti e tecnici sportivi.

29.8 Le operazioni di verifica poteri devono svolgersi ininterrottamente per tutta la durata dell'Assemblea. Restano sospese brevemente per il tempo materiale necessario per la raccolta periodica dei dati sulla presenza e sulla forza voto e per la comunicazione della forza assembleare.

29.9 All'orario stabilito per la prima convocazione la C.V.P. comunica, a stralcio del verbale delle operazioni, i dati relativi agli aventi diritto a voto ammessi fino a quel momento con i relativi voti, costituenti la forza assembleare, indicando:

- il numero dei rappresentanti ammessi;
- il numero delle Società rappresentate;
- il numero degli atleti e dei tecnici sportivi rappresentati;
- il numero dei voti presenti all'Assemblea.

29.10 In caso di contestazione, il verbale deve riportare, distintamente, i rappresentanti ammessi senza contestazione e quelli da rimettere al giudizio dell'assemblea, dopo che quest'ultima sia stata validamente costituita in base ai voti non contestati.

29.11 Lo stralcio del verbale con i dati di cui sopra va rimesso al Presidente provvisorio dell'Assemblea. Se l'Assemblea non risulta formata all'orario previsto per la prima convocazione, giunto l'orario della seconda, vanno ripetute le operazioni sopra previste per l'apertura in prima convocazione ad eccezione dell'identificazione di coloro che già erano stati identificati.

29.12 Le operazioni prescritte ai commi precedenti vanno ripetute ogni qualvolta il Presidente dell'Assemblea richieda l'aggiornamento della forza assembleare prima di indire una votazione.

29.13 Una volta che l'Assemblea è regolarmente costituita può continuare ad operare fin tanto che è presente il quorum previsto dallo Statuto.

29.14 Per il tempo materiale necessario alle operazioni di voto le operazioni di verifica poteri restano sospese.

Art. 30 - Operazioni preliminari all'Assemblea Generale

30.1 Il Presidente Federale disciplina i lavori preliminari dell'Assemblea.

30.2 A tal fine egli dispone la presenza di un servizio d'ordine e se lo stesso non è stato predisposto o si rileva insufficiente, chiama a costituirlo qualunque dirigente o tesserato presente, il quale, ove richiesto, è tenuto a prestare la propria opera seguendo le istruzioni impartite dallo stesso Presidente.

30.3 Tali poteri disciplinari sono assunti dal Presidente dell'Assemblea appena egli ne dichiara aperti i lavori.

30.4 L'Assemblea Generale Nazionale è dichiarata aperta dal Presidente della Federazione, o da chi ne fa le veci, che ne assume la presidenza provvisoria.

30.5 La Presidenza provvisoria dell'Assemblea territoriale spetta al Presidente Regionale o Provinciale o a chi ne fa le veci.

30.6 Il Presidente provvisorio dichiara aperti i lavori assembleari se, all'orario stabilito, in prima o in seconda convocazione, dai dati consegnatigli dal Presidente della C.V.P., risulta essere presente la forza assembleare necessaria.

30.7 Prima di qualunque altro adempimento il Presidente provvisorio sottopone all'Assemblea, come sopra costituita, le eventuali controversie relative al diritto di partecipazione e/o di voto.

30.8 L'Assemblea procede a votazione sulle controversie con l'astensione dal voto dei membri interessati alla loro risoluzione.

30.9 Il Presidente provvisorio aggiornerà, in relazione alle decisioni assembleari, la forza assembleare.

30.10 Su proposta del Presidente provvisorio, l'Assemblea procede, poi, all'elezione del Presidente dell'Assemblea.

30.11 In presenza di un solo candidato l'elezione è svolta per acclamazione; nel caso di più candidati il Presidente provvisorio pone in votazione ciascun nominativo, fino a che uno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta dei voti presenti. Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, è eletto Presidente colui che ha riportato il maggior numero di voti.

30.12 In caso di parità ha luogo immediatamente la votazione di ballottaggio.

30.13 Il Presidente eletto assume immediatamente le proprie funzioni ed indice, poi, le votazioni, con le medesime procedure, per l'elezione del Vice Presidente e della Commissione di scrutinio.

30.14 Le funzioni di Segretario dell'Assemblea Generale vengono svolte dal Segretario della Federazione che, in caso di impedimento, può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria. Nelle Assemblee territoriali vengono, invece, svolte da un tesserato F.I.Te.T. eletto dalla stessa Assemblea.

30.15 Se, nel corso di eventuali successive operazioni di verifica poteri si presentano ulteriori casi di contestazione, il Presidente della C.V.P. li comunica immediatamente al Presidente dell'Assemblea che sospende i lavori ed invita l'Assemblea a votare sui nuovi casi. Nell'ipotesi

fossero in quel momento in atto altre votazioni la risoluzione delle eventuali controversie sul diritto di partecipazione e/o di voto sarà ritardata al momento in cui il Presidente ha proclamato l'esito delle votazioni in corso.

Art. 31 - Ufficio di Presidenza

31.1 L'ufficio di Presidenza dell'Assemblea è composto dal Presidente, dal vice Presidente, dal Segretario.

31.2 Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di:

- dirigere i lavori;
- determinare il sistema di votazione tenendo conto di quanto stabilito dallo Statuto;
- fissare la durata massima degli interventi;
- porre in discussione le mozioni d'ordine proposte;
- proclamare gli eletti dell'assemblea;
- dichiarare chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

31.3 Il Vice Presidente lo sostituisce in caso di sua momentanea assenza.

31.4 Il Segretario ha il compito di:

- redigere e sottoscrivere il verbale depositandolo, entro trenta giorni, unitamente a tutti gli atti dell'Assemblea, presso la sede della Federazione;
- rimettere copia del verbale stesso alla Segreteria Generale del C.O.N.I.;
- convalidare tutti gli atti relativi all'Assemblea.

31.5 Per le Assemblee territoriali, il verbale deve essere, obbligatoriamente, depositato presso la Segreteria Generale entro 10 giorni.

31.6 Il verbale fa fede assoluta dei fatti e delle operazioni descritte.

31.7 Ciascun membro dell'Assemblea avente diritto a voto ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

Art. 32 - Commissione di scrutinio

32.1 La Commissione di scrutinio, composta da un minimo di tre fino ad un massimo di dodici componenti, viene eletta, per acclamazione, tra i presenti purché non candidati, dall'Assemblea su proposta del Presidente.

32.2 La Commissione ha il compito di accertare l'identità personale di chi vota e di conteggiare i voti assistendo il Presidente in qualunque tipo di votazione venga indetta.

32.3 In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente dell'Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile.

32.4 Le schede di votazione debbono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.

32.5 Lo scrutinio dei voti viene effettuato immediatamente dopo che l'ultimo elettore ha votato e si intende concluso, quando, completato lo spoglio delle schede e le verifiche

eventualmente necessarie, il Presidente dell'Assemblea dichiara la chiusura delle operazioni di scrutinio o, comunque, procede alla proclamazione degli eletti.

32.6 Le operazioni di scrutinio vengono verbalizzate e l'esito delle stesse consegnato al Presidente dell'Assemblea.

32.7 Il Presidente dell'Assemblea comunica l'esito delle votazioni e, nel caso in cui si renda necessario un ballottaggio, indica fra quali dei candidati esso debba essere effettuato.

32.8 Ultimate le operazioni il Presidente dell'Assemblea proclama gli eletti.

Art. 33 - Modalità di votazione nel corso delle assemblee

33.1 Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova. Se richiesto da almeno 2/3 (due terzi) dei voti presenti, tuttavia, le votazioni devono svolgersi per appello nominale, a scheda segreta o mezzo elettronico equivalente;

33.2 Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, o voto elettronico equivalente, fatta eccezione per l'ufficio di Presidenza dell'Assemblea, che può essere eletto anche per acclamazione all'unanimità.

33.3 La distribuzione delle schede, previo accertamento dell'identità dei votanti, deve essere disposta in modo da assicurare la segretezza del voto. Il principio della segretezza del voto deve essere altresì garantito in caso di adozione di modalità di votazione elettroniche o informatizzate. A tale scopo, il Presidente dell'assemblea assume, se necessario, gli opportuni provvedimenti.

33.4 Il Presidente esclude dal voto l'elettore che, ripetutamente, violi le disposizioni sulla segretezza del voto. In tal caso i relativi voti sono detratti dalla forza assembleare.

33.5 Nelle votazioni per appello nominale gli aventi diritto al voto che figurano presenti nella forza assembleare e che sono momentaneamente assenti durante le operazioni di voto si considerano astenuti.

33.6 Le deliberazioni s'intendono approvate se, salvo diversa statuizione, riportano la maggioranza semplice dei voti espressi. Al fine di determinare la maggioranza, gli astenuti non vengono computati tra i votanti, così come non vengono computate le schede bianche e le schede nulle.

Art. 34 - Mozione d'ordine

34.1 Chi intende avanzare proposte per il miglioramento dei lavori assembleari può rivolgere per iscritto "mozione d'ordine" al Presidente dell'Assemblea esplicitando motivo ed argomento.

34.2 Il Presidente dell'Assemblea, se reputa pertinente la proposta, la pone in votazione palese. In caso contrario espone le motivazioni del rifiuto e, qualora il proponente reiteri l'istanza, viene chiamata a pronunciarsi l'Assemblea stessa a votazione palese.

Art. 35 - Presentazione dei candidati e dei programmi

35.1 Nelle Assemblee elettive gli elenchi dei candidati alle cariche federali devono essere a disposizione di tutti gli intervenuti.



35.2 La presentazione dei candidati deve avvenire nel seguente ordine tassativo:

- a) Presidente Federale, Regionale o Provinciale;
- b) Consiglieri Federali, Regionali o Provinciali in quota Società, in quota atleti ed in quota tecnici sportivi;
- c) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti solamente in sede di Assemblea Generale nazionale;

La presentazione avviene, per categoria, seguendo l'ordine alfabetico, fatta eccezione per la carica di Presidente qualora risulti ricandidato l'uscente, che in tal caso parlerà per primo.

35.3 Ciascun candidato ha il diritto di esporre sinteticamente all'Assemblea le motivazioni della sua candidatura ed i proponimenti; può rinunciare a tale facoltà dandone comunicazione al Presidente dell'Assemblea.

35.4 Il Presidente, prima di indire la votazione, rammenta le modalità della stessa. In particolare indica il numero dei voti da esprimere sulla scheda o tramite altro mezzo elettronico, segnala i casi di omonimia, legge i nomi dei candidati.

TITOLO IV - PARTE SPECIFICA

Art. 36- Assemblea Generale Nazionale Ordinaria

36.1 Il Consiglio Federale indice l'Assemblea Generale ordinaria mediante deliberazione che deve essere assunta almeno 60 giorni prima la data prevista per l'effettuazione dell'Assemblea. In essa vanno stabiliti: la sede, la data, l'ordine del giorno dei lavori, l'orario della prima e della seconda convocazione e la nomina della Commissione Verifica Poteri.

36.2 L'avviso di convocazione, a firma del Presidente o di chi in sua assenza ne fa le veci o in sua sostituzione ne esercita temporaneamente o permanentemente le funzioni, deve essere spedito, per raccomandata, a tutti gli aventi diritto, almeno 20 giorni prima della data di effettuazione.

36.3 L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ora, il giorno, il luogo di effettuazione, l'ordine del giorno e l'elenco degli aventi diritto al voto, con indicati i voti ad ognuno spettanti e l'orario d'insediamento della Commissione Verifica Poteri.

36.4 Le tre componenti - Società, atleti e tecnici - provvedono ad eleggere tutte insieme il Presidente Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

36.5 Ogni singola componente provvederà, poi, ad eleggere i propri Consiglieri, nel numero seguente:

- 7 dai rappresentanti delle Società;
- 2 dai rappresentanti degli atleti;
- 1 dai rappresentanti dei tecnici sportivi.

Art. 37 - Assemblea Generale Nazionale Straordinaria

37.1 L'Assemblea Generale straordinaria delle Società deve essere convocata per:

- a) approvare il bilancio consuntivo federale nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione dello stesso da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.
- b) approvare lo Statuto Federale e proporre, discutere e deliberare eventuali modifiche allo stesso da sottoporre poi, per l'approvazione, al C.O.N.I.;

Z

CS

- c) deliberare sull'eventuale scioglimento e, in questo caso, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori della Federazione;
- d) eleggere, con votazioni separate e successive, in caso di vacanze verificatesi per qualsiasi motivo prima della fine quadriennale del mandato, e salvo che non si possa far luogo all'integrazione dell'organo ai sensi dello Statuto, il Presidente, i componenti il Consiglio Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
In tal caso i nuovi eletti rimarranno in carica sino alla successiva assemblea elettiva e non per un quadriennio;
- e) deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

37.2 L'Assemblea Generale Straordinaria, inoltre, deve essere convocata a seguito di richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto, i quali rappresentino almeno 1/3 del totale generale dei voti.

37.3 L'Assemblea Generale Straordinaria deve essere convocata, altresì, quando ne faccia richiesta scritta e motivata:

- almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;
- almeno la metà più uno degli atleti maggiorenni aventi diritto di voto nelle Assemblee di Categoria
- almeno la metà più uno dei tecnici maggiorenni aventi diritto di voto nelle Assemblee di Categoria

37.4 Il Consiglio Federale che indice l'Assemblea Generale Straordinaria, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, deve farlo con deliberazione motivata e stabilire l'ordine del giorno, data, ora, sede. Deve nominare, altresì, la Commissione Verifica Poteri.

37.5 Se la convocazione dell'Assemblea straordinaria è chiesta dagli aventi diritto a voto in base all'art. 25, commi 8 o 9 dello Statuto Federale, le richieste, adeguatamente motivate, devono essere presentate alla Segreteria Generale con le sottoscrizioni autenticate nei modi di legge. L'autentica può essere anche fatta a cura del Segretario Generale o dal Presidente del Comitato Provinciale o del Comitato Regionale. Il Segretario Generale deve custodire le richieste regolari pervenute tenendo nota del numero degli aventi diritto richiedenti e l'ammontare dei voti che rappresentano sulla base della Tabella Voti vigente. Il conteggio resta aperto per 60 giorni che decorrono dalla data in cui è pervenuta la prima richiesta. Se il "quorum" statutariamente richiesto non viene raggiunto entro il termine di cui al comma precedente tutte le richieste pervenute fino a quel momento diventano inefficaci e nel caso in cui gli aventi diritto a voto intendano ancora richiedere l'assemblea straordinaria devono ripetere la richiesta. Quando venga raggiunto il "quorum" di aventi diritto a voto e di voti richiesto dallo Statuto, il Segretario Generale ne dà comunicazione al Presidente Federale il quale, entro 60 giorni, deve convocare il Consiglio Federale per indire l'Assemblea Generale Nazionale straordinaria che dovrà essere svolta entro i successivi 30 giorni.

37.6 Il termine di 60 giorni entro il quale deve essere convocata l'Assemblea Straordinaria elettiva di cui al precedente comma 1, lett. d) decorre dal giorno in cui si è verificata la causa che ha provocato la decadenza dell'Organo.

37.7 Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni previste per l'Assemblea Nazionale Ordinaria, nei limiti di compatibilità.

Art. 38 – Assemblea Nazionale di Categoria

38.1 L'Assemblea Nazionale di Categoria provvede all'elezione della propria componente, nel Consiglio Federale, in caso si appalesasse necessario provvedere alla copertura dei posti per qualsivoglia motivo resisi vacanti durante il quadriennio, e non sia possibile l'integrazione di cui all'art. 39 dello Statuto Federale.

38.2 Qualora la situazione di cui al comma precedente riguardi più di una delle tre componenti Società, atleti e tecnici, si procederà comunque a convocazione di un'Assemblea Nazionale Generale.

38.3 Al verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 1, il Presidente Federale può procedere a convocare:

- a) l'Assemblea Nazionale delle Società, composta dai soli rappresentanti delle Società o loro delegati;
- b) l'Assemblea Nazionale degli Atleti, composta dai soli rappresentanti degli Atleti, eletti nei modi di cui all'art. 29 dello Statuto;
- c) l'Assemblea Nazionale dei Tecnici, composta dai soli rappresentanti dei Tecnici sportivi, eletti nei modi di cui all'art. 29, e dai Tecnici sportivi iscritti all'Albo ma non tesserati per alcuna Società.

38.4 Per le modalità di convocazione, partecipazione e svolgimento si applicano le disposizioni previste per l'Assemblea Generale, nei limiti di compatibilità.

Art. 39 - Assemblea Generale Regionale

39.1 L'Assemblea Generale regionale è composta dai:

- rappresentanti delle Società affiliate nella regione;
- rappresentati degli atleti eletti dagli atleti tesserati con le Società di cui sopra;
- rappresentanti dei tecnici sportivi eletti dai tecnici tesserati con le Società di cui sopra;
- tecnici che, pur non avendo rapporto alcuno con le Società di cui sopra, sono regolarmente tesserati e risiedono nella regione. Fa fede il certificato di residenza.

39.2 L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno 20 giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'Assemblea. In caso di prima riunione assembleare, ai sensi dell'art.44, comma 2 dello statuto, la convocazione è spedita dal Delegato Regionale uscente, se esiste, ovvero in caso di sua mancanza, dal Presidente Federale o altro incaricato con la delibera del Consiglio Federale che istituisce il Comitato.

39.3 La deliberazione di indizione e l'avviso di convocazione vanno depositati presso la Segreteria Generale entro 5 giorni dall'assunzione del provvedimento.

39.4 I verbali assembleari vanno depositati presso la Segreteria Generale entro i 10 giorni successivi allo svolgimento dell'Assemblea. Entro tale termine, ~~comunque,~~ devono essere comunicati i nominativi del Presidente e degli eletti componenti il Consiglio.

39.5 L'Assemblea Generale Regionale è convocata in sessione ordinaria o straordinaria, seconda delle ipotesi previste dall'art. 46 dello Statuto.

39.6 Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in materia di Assemblea Generale Nazionale Ordinaria o Straordinaria.



Art. 40 - Assemblea Generale Provinciale

40.1 Le regole concernenti l'indizione, la convocazione, la partecipazione e rappresentanza, il diritto di voto, le modalità di votazione e di deliberazione dell'Assemblea Provinciale, le candidature e la loro verifica sono, in quanto compatibili ed in assenza di norma specifica, quelle stabilite per l'Assemblea Regionale. Per quanto riguarda i "quorum" costitutivi e deliberativi si fa riferimento alle disposizioni previste per le Assemblee Nazionali Generali, sempre nei limiti di compatibilità.

40.2 L'Assemblea Generale Provinciale è convocata in sessione ordinaria o straordinaria, in analogia a quanto previsto per l'Assemblea Regionale.

Art.41 – Assemblee Regionali o Provinciali di Categoria

41.1 Nel caso in cui, a seguito di dimissioni, decadenza od altri motivi di cessazione della carica dei membri della componente atleti o tecnici del Consiglio Regionale o del Consiglio Provinciale, non è possibile integrarli chiamando a far parte i primi dei non eletti, si procederà a convocazione della relativa Assemblea regionale o Provinciale della categoria interessata.

41.2 Si applicano le disposizioni previste per l'Assemblea Nazionale di Categoria, in quanto compatibili.

TITOLO V - Gli Organi Federali centrali

Art. 42 - Attribuzioni del Presidente della Federazione

42.1 Il Presidente della Federazione ha le attribuzioni, le responsabilità, le facoltà e le prerogative di cui all'art. 35 dello Statuto.

42.2 Ha facoltà di partecipare, o farsi rappresentare, senza diritto a voto, a qualsiasi Assemblea o riunione di Organi territoriali.

42.3 In caso di dimissioni o di impedimenti definitivi del Presidente della Federazione vale quanto disposto dall'art. 35 dello Statuto federale.

42.4 Il Presidente decade nei casi previsti dall'art. 38 dello Statuto federale.

42.5 Il Presidente uscente, entro quindici giorni dalla cessazione della carica, deve consegnare, a chi lo sostituisce, ogni atto o bene federale in suo possesso. Del passaggio di consegne sarà redatto apposito verbale firmato dal cessante e dal subentrante e controfirmato dal Segretario Generale.

Art. 43 - Attribuzioni e compiti del Consiglio Federale

43.1 Il Consiglio Federale ha le attribuzioni ed i compiti previsti di cui all'art. 37 dallo Statuto.

43.2 Il Consiglio Federale viene convocato, nella sede ritenuta opportuna, dal Presidente ogni qual volta ne ravvisi la necessità, e comunque non meno di quattro volte l'anno, o qualora lo richiedano almeno cinque membri del Consiglio stesso.

43.3 La convocazione è effettuata con lettera raccomandata, telegramma o mezzo telematico spedita almeno dieci giorni prima della data stabilita e contenente l'ordine del giorno.

43.4 Il Consiglio Federale può demandare particolari incarichi a dirigenti federali che dovranno riferirne.

43.5 Alle riunioni del Consiglio Federale deve essere invitato il Collegio dei Revisori dei conti.

43.6 Le delibere adottate dal Consiglio Federale di generale interesse per gli affiliati e tesserati, nonché quelle relative alle concessioni di contributi e tutte quelle che il Consiglio riterrà opportuno, dovranno essere pubblicate negli atti ufficiali.

43.7 Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Generale ovvero da un funzionario suo delegato.

43.8 Il verbale di ciascuna seduta deve essere sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario e può essere approvato seduta stante o nella riunione immediatamente successiva. In tale ultimo caso le delibere adottate dal Consiglio sono efficaci dal giorno successivo la riunione, ovvero dalla data eventualmente indicata nella delibera stessa.

Art. 44 - Attribuzioni e compiti del Consiglio di Presidenza

44.1 Il Consiglio di Presidenza, qualora costituito, ha la composizione ed i compiti previsti dall'art. 40 dello Statuto federale.

Art. 45 - Attribuzioni e compiti del Collegio Revisori dei Conti

45.1 Il Collegio Revisori dei Conti ha la composizione e le attribuzioni previste dagli artt. 41 e 42 dello Statuto.

TITOLO VI - Gli Organi Territoriali

Art. 46 - Compiti ed attribuzioni dei Comitati Regionali

46.1 La sede del Comitato Regionale è quella della città capoluogo di Regione se non diversamente disposto dal Comitato stesso ed approvato dal Consiglio Federale.

46.2 I Comitati Regionali sono retti dai Consigli Regionali, composti dal Presidente e da un numero variabile di Consiglieri, secondo quanto stabilito dall'art. 44 dello Statuto.

46.3 Il Consiglio Regionale ha le attribuzioni ed i doveri previsti dall'art. 49 dello Statuto.

46.4 Ciascun Comitato Regionale, nell'ambito delle rispettive competenze:

- a) predispone il calendario dell'attività regionale, organizza gare, approva e sorveglia quelle richieste dalle Società della regione, secondo le disposizioni del Consiglio federale, se impartite;
- b) collabora con il Fiduciario Arbitri Regionale per il reclutamento e la preparazione del personale arbitrale in forza alla regione;
- c) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme federali;
- d) assiste gli affiliati nello svolgimento dell'attività federale;
- e) esercita i poteri mandatigli dal Consiglio Federale, purché inerenti a competenze non esclusive;

Alessandro Cherubini

- f) promuove corsi e riunioni di aggiornamento di carattere tecnico, d'intesa con gli Organi federali competenti;
- g) informa, tempestivamente, il Consiglio Federale di ogni controversia che dovesse sorgere tra Società, fra queste ed i loro tesserati o fra tesserati della propria regione;
- h) rimette al Consiglio Federale, all'inizio di ogni anno, il programma delle attività che prevede di far svolgere;
- i) trasmette, tempestivamente, alla F.I.Te.T. i programmi delle gare ufficiali organizzate e comunica i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Unico Regionale.

46.5 Nella sua prima riunione il Consiglio elegge il Vice Presidente e gli altri organismi necessari all'attuazione dei programmi.

46.6 Di ogni riunione del Consiglio Regionale dovrà essere compilato verbale sottoscritto dal Presidente e da colui che svolgerà le funzioni di Segretario.

Art. 47 - Il Presidente Regionale

47.1 Il Presidente Regionale ha le attribuzioni ed i compiti di cui all'art. 48 dello Statuto.

47.2 Il Presidente, in caso di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente ed, in mancanza di esso, dal Consigliere più anziano di carica o, a parità, di età.

47.3 Il Presidente, o nei casi previsti chi lo sostituisce, convoca il Consiglio Regionale in analogia con il Consiglio Federale.

47.4 Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente del Comitato Regionale è tenuto a consegnare entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, a chi lo sostituisce, documenti e beni d'appartenenza del Comitato, in suo possesso con redazione di apposito verbale di consegna.

Art. 48 - Il Delegato Regionale

48.1 Il Consiglio Federale, nelle Regioni ove il numero delle Società affiliate con diritto a voto sia inferiore a 10, nomina un Delegato Regionale, i cui compiti e la cui durata sono stabiliti dall'art. 50 dello Statuto.

48.2 L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato.

48.3 Cessa con la costituzione del Comitato regionale, per decadenza del Consiglio Federale o per revoca da parte del Consiglio stesso.

Art. 49 - I Comitati Provinciali

49.1 I Comitati Provinciali sono retti dai Consigli Provinciali, composti dal Presidente e da un numero variabile di Consiglieri, secondo quanto stabilito dall'art. 51 dello Statuto.

49.2 Il Consiglio Provinciale ha le attribuzioni ed i doveri previsti dall'art. 56 dello Statuto.

49.3 Il Consiglio Provinciale ha compiti analoghi, in quanto compatibili, a quelli attribuiti al Consiglio Regionale, limitatamente al territorio di competenza.



49.4 Per la convocazione del Consiglio Provinciale, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nello Statuto per il Consiglio Federale.

Art. 50 - Il Presidente Provinciale

- 50.1 Il Presidente Provinciale, oltre a quanto statutariamente previsto, deve:
- a) contribuire alla realizzazione dei fini di cui allo Statuto, per la costituzione ed affiliazione di nuove Società e per l'assistenza a quelle già affiliate;
 - b) dare attuazione alle deliberazioni federali, regionali e nazionali;
 - c) sviluppare, con opportune iniziative, la pratica dello sport del tennistavolo d'intesa con il Comitato Regionale;
 - d) operare, sempre d'intesa con il proprio Comitato Regionale, per tutte le attività d'istituto individuate nei regolamenti specifici e nell'assolvimento dei mandati conferiti dagli organi centrali e territoriali.

Art. 51 - Il Delegato Provinciale

51.1 Il Consiglio Federale, nelle province ove il numero delle Società affiliate con diritto a voto sia inferiore a 8, nomina un Delegato Provinciale, i cui compiti e la cui durata sono stabiliti dall'art. 57 dello Statuto.

51.2 L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato.

51.3 Cessa con la costituzione del Comitato Provinciale, per decadenza del Consiglio Federale o per revoca da parte del Consiglio stesso.

TITOLO VII – Commissioni ed organismi permanenti

Art. 52 - La Conferenza dei Presidenti Regionali

52.1 La Conferenza dei presidenti regionali è organismo consultivo del Consiglio Federale.

52.2 E' convocata, di norma una volta l'anno, dal Presidente Federale che stabilisce anche l'ordine del giorno.

52.3 All'ordine del giorno vanno inseriti comunque gli argomenti di discussione che siano segnalati da almeno 7 Presidenti di Comitati Regionali.

52.4 La riunione si svolge senza formalità, ed è valida qualunque sia il numero dei presenti. E' presieduta dal Presidente Federale, o da un Consigliere Federale delegato.

52.5 La riunione si può concludere con la votazione di un documento indirizzato al Consiglio Federale e contenente il resoconto e le eventuali proposte della Conferenza in ordine agli argomenti trattati.

Art. 53 – La Commissione Nazionale Gare a squadre

53.1 La Commissione Nazionale Gare a Squadre si compone di un numero da tre a cinque componenti e da un Presidente, nominati dal Consiglio Federale con mandato di durata corrispondente al quadriennio olimpico.





53.2 La Commissione è competente in materia di organizzazione, iscrizione, formazione dei gironi e/o compilazione dei calendari o dei tabelloni, designazione e omologazione dei campi di gara, omologazione dei risultati nonché ogni altra questione tecnico organizzativa relativa ai campionati a squadre di livello nazionale.

53.3 E' altresì organo competente a provvedere in caso di rinuncia a partecipare ai campionati e di eventuali ripescaggi.

53.4 Riceve ed approva, salvo ratifica del Consiglio Federale, i regolamenti dell'attività a squadre di livello regionale.

53.5 Il settore di attività di competenza della Commissione Nazionale Gare a Squadre è regolato dal Regolamento dell'attività a squadre e dei relativi campionati.

Art. 54- La Commissione Nazionale Gare individuali

54.1 La Commissione Nazionale Gare Individuali si compone di un numero da tre a cinque componenti e da un Presidente, nominati dal Consiglio Federale con mandato di durata corrispondente al quadriennio olimpico.

54.2 La Commissione è competente in materia di organizzazione, iscrizione, compilazione dei tabelloni, designazione dei campi di gara, omologazione dei risultati nonché ogni altra questione tecnico organizzativa relativa all'attività individuali.

54.3 Riceve ed approva, salvo ratifica del Consiglio Federale, i regolamenti dell'attività individuale di livello regionale.

54.4 Il settore di attività di competenza della Commissione Nazionale Gare Individuali è regolato dal Regolamento dell'attività individuale e dei relativi campionati.

Art. 55- La Commissione Federale Atleti

55.1 L'attività ed il funzionamento della Commissione Federale Atleti è disciplinata da apposito regolamento da sottoporre ad approvazione del CONI.

Art. 56 - La Commissione Federale Antidoping

56.1 La Commissione Federale Antidoping è composta da numero cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio federale.

56.2 L'incarico ha durata corrispondente al quadriennio olimpico.

56.3 La Commissione provvede a tutti gli adempimenti prescritti dalle Norme Sportive Antidoping.

Art. 57 - La Commissione Medica Federale

57.1 L'attività ed il funzionamento della Commissione Medica Federale è disciplinata da apposito regolamento da sottoporre ad approvazione del CONI.

Art. 58 - La Commissione Tecnici Sportivi

58.1 L'organizzazione ed il funzionamento della Commissione Tecnici Sportivi è disciplinato dall'apposito Regolamento Tecnici Sportivi da sottoporre ad approvazione del CONI.

Art. 59. – Il Settore arbitrale

59.1 L'organizzazione ed il funzionamento del Settore Arbitrale è disciplinato dall'apposito Regolamento da sottoporre ad approvazione del CONI.

Art. 60 – La Segreteria Generale

60.1 La Segreteria Generale è costituita dagli uffici necessari per svolgere i compiti organizzativi ed amministrativi inerenti le attività della Federazione e per dare esecuzione alle deliberazioni degli organi federali.

60.2 E' retta dal Segretario Generale che è responsabile della gestione amministrativa della Federazione ed ha la sorveglianza sul personale addetto, che dipende gerarchicamente da lui in base alle norme vigenti.

TITOLO VIII – Disposizioni varie

Art. 61 - Richiesta documenti federali

61.1 Gli affiliati e i tesserati possono prendere visione presso la sede federale e richiedere copie di documenti relativi alla propria posizione ed al proprio status federale, cui abbiano interesse.

61.2 La richiesta dei documenti di cui sopra deve:

- 1) essere avanzata per iscritto e sottoscritta dal legale rappresentante della Società o del tesserato richiedente;
- 2) contenere esplicitamente i motivi per cui la stessa è avanzata che, in ogni caso, deve essere improntata all' assoluta necessità di tutelare i propri diritti.

61.3 E' vietato il rilascio di documenti la cui richiesta è priva dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente.

61.4 Il rilascio delle copie dei documenti richiesti è ad esclusivo onere del richiedente al quale farà carico il rimborso del costo di riproduzione nonché i diritti di ricerca e visura che vengono stabiliti dal Consiglio Federale. Ove il documento richiesto non sia compiutamente individuato dal richiedente la richiesta non sarà evasa dalla Segreteria Generale.

Art.62– Norma Finale

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione ai fini sportivi della Giunta Nazionale del CONI.

INDICE

TITOLO I - Gli Affiliati

- Art. 1 - Società ed Associazioni Sportive
- Art. 2 - Affiliazione e riaffiliazione
- Art. 3 - Rappresentanza Sociale
- Art. 4 - Denominazione, cambio di denominazione, fusione e sede - Variazioni Dirigenti societari
- Art. 5 - Principi generali in materia di attribuzione del titolo sportivo
- Art. 5bis - Cessione del diritto sportivo
- Art. 6 - Diritti e doveri
- Art. 7 - Cessazione di appartenenza alla F.I.Te.T.

TITOLO II - Dei tesserati

CAPO I - Disposizioni generali sui tesseramenti

- Art. 8 - I tesserati
- Art. 9 - Tesseramento
- Art. 10 - Rinnovo del tesseramento
- Art. 11 - Divieto di tesseramenti duplici

CAPO II - Gli Atleti

- Art. 12 - Atleti
- Art. 13 - Tesseramento di atleti/e di cittadinanza straniera o provenienti da Federazione straniera
- Art. 14 - Vincolo degli atleti
- Art. 15 - Trasferimento temporaneo o definitivo in corso di stagione agonistica
- Art. 16 - Cessazione del vincolo

CAPO III - I Tecnici sportivi

- Art. 17 - Tecnici sportivi

CAPO IV - Gli Ufficiali di Gara

- Art. 18 - Gli Ufficiali di Gara

CAPO V - Altri tesserati

- Art. 19 - Dirigenti ed incaricati della Società
- Art. 20 - Tesserati Benemeriti

CAPO VI - Attività promozionale

- Art. 21 - Affiliazione e tesseramento
- Art. 22 - Programmi di attività e organizzazione

CAPO VII - Disposizioni comuni sui tesserati

- Art. 23 - Cessazione del Tesseramento
- Art. 24 - Assicurazione dei tesserati

TITOLO III - Delle Assemblee

- Art. 25 - Competenze della Segreteria Generale - Atti preparatori per le Assemblee
- Art. 26 - Candidature per gli Organi elettivi federali
- Art. 27 - Deleghe
- Art. 28 - Degli eletti e delle incompatibilità
- Art. 29 - Commissione ed operazioni di Verifica Poteri



- Art. 30 - Operazioni preliminari all'Assemblea Generale
- Art. 31 - Ufficio di Presidenza
- Art. 32 - Commissione di scrutinio
- Art. 33 - Modalità di votazione nel corso delle assemblee
- Art. 34 - Mozione d'ordine
- Art. 35 - Presentazione dei candidati e dei programmi

TITOLO IV - PARTE SPECIFICA

- Art. 36 - Assemblea Generale Nazionale Ordinaria
- Art. 37 - Assemblea Generale Nazionale Straordinaria
- Art. 38 - Assemblea Nazionale di Categoria
- Art. 39 - Assemblea Generale Regionale
- Art. 40 - Assemblea Generale Provinciale
- Art. 41 - Assemblee Regionali o Provinciali di Categoria

TITOLO V - Gli Organi Federali centrali

- Art. 42 - Attribuzioni del Presidente della Federazione
- Art. 43 - Attribuzioni e compiti del Consiglio Federale
- Art. 44 - Attribuzioni e compiti del Consiglio di Presidenza
- Art. 45 - Attribuzioni e compiti del Collegio Revisori dei Conti

TITOLO VI - Gli Organi Territoriali

- Art. 46 - Compiti ed attribuzioni dei Comitati Regionali
- Art. 47 - Il Presidente Regionale
- Art. 48 - Il Delegato Regionale
- Art. 49 - I Comitati Provinciali
- Art. 50 - Il Presidente Provinciale
- Art. 51 - Il Delegato Provinciale

TITOLO VII - Commissioni ed organismi permanenti

- Art. 52 - La Conferenza dei Presidenti Regionali
- Art. 53 - La Commissione Nazionale Gare a Squadre
- Art. 54 - La Commissione Nazionale Gare Individuali
- Art. 55 - La Commissione Federale Atleti
- Art. 56 - La Commissione Federale Antidoping
- Art. 57 - La Commissione Medica Federale
- Art. 58 - La Commissione Tecnici Sportivi
- Art. 59 - Il Settore Arbitrale
- Art. 60 - La Segreteria Generale

TITOLO VIII - Disposizioni Varie

- Art. 61 - Richiesta documenti federali
- Art. 62 - Norma Finale